

STRALCIO DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51/2024 DI APPROVAZIONE DEL PIAO 2024 LIMITATAMENTE AL "PIANO ANTICORRUZIONE 2024-2026" (Sez. 2.3)

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Premessa

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT potrà aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate. In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, potrà contenere:

- valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
- valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la *mission* dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2 possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.
- mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico (cfr. 2.2.).
- identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.
- monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.
- programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO ESTERNO *(al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico):*

La valutazione riportata nell'allegato 1 ("Analisi del contesto") alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 02/04/2021 di adozione del programma triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tesa sostanzialmente a evidenziare il radicamento di alcuni sodalizi

criminali ndranghetisti nell'estremo ponente ligure, viene necessariamente confermata in questo documento.

Va in sintesi ricordato che:

- nel 2009 si verificarono a Bordighera due episodi di minacce ad amministratori comunali ruotanti attorno all'argomento dell'apertura di una sala giochi nel territorio comunale. Il procedimento penale contro i due imputati è giunto in Cassazione. L'ufficio competente sta verificando l'esito o la fase della procedura.

- nel 2013 venne avviato un procedimento penale di ampia portata, coinvolgente più affiliati ad associazioni criminali di stampo mafioso, operanti nel ponente ligure, conclusosi in una prima fase con la sentenza del Tribunale penale di Imperia n. 877 del 07/10/2014 che condannò la maggior parte degli imputati per il reato di associazione a delinquere di stampo ndranghetista radicato sul territorio di Bordighera, nonché condannato civilmente gli stessi imputati al risarcimento del danno a favore della parte civile Comune di Bordighera, liquidati in euro 400.000,00 (oltre alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio sopportate dall'Amministrazione comunale stessa, liquidate in euro 14.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge).

Successivamente, la sentenza della Corte di Appello di Genova - Sezione II Penale - n. 3415 del 10/12/2015 in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolse gli imputati sopraccitati dal reato contestato, revocando le conseguenti statuizioni civili in favore del Comune di Bordighera.

A seguito dei ricorsi del Procuratore Generale e del Comune di Bordighera avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Genova n. 3415/2015 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1143 del 14/09/2017, annullò detta sentenza della Corte di Appello, e rinviò, per il nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova *“che eventualmente provvederà alla regolamentazione delle spese nei confronti delle parti civili”*.

Quindi, la Sezione III Penale della Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 3741 del 13/12/2018, e successivamente la Corte di Cassazione di Roma, con sentenza n. 13949 del 07/05/2020, riconosciuti gli imputati colpevoli, pervennero alla formulazione della condanna dei medesimi, anche civilmente, al risarcimento dei connessi danni morali in favore della parte civile Comune di Bordighera. Danni, tuttavia, la cui concreta determinazione, a modifica delle statuizioni civili di primo grado, è stata rimessa dalla Corte di Cassazione ad altro giudice civile *“non essendo stati individuati elementi certi su cui fondarne, in maniera corretta, la quantificazione”*, quindi con contestuale annullamento della liquidazione del danno a favore del Comune di Bordighera, precedentemente quantificata in via equitativa dal Tribunale Imperia con la citata sentenza n. 877 del 07/10/2014.

Con deliberazione n. 142 del 25/06/2021 la Giunta Comunale ha pertanto disposto di agire in giudizio tramite proprio legale di fiducia per la definitiva quantificazione dei danni morali spettanti, in connessione con il riconosciuto delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso radicata nel territorio di Bordighera. Nei primi mesi del 2023 detto legale si è attivato in sede giudiziale.

Allargando il campo di osservazione del contesto esterno alla più ampia realtà regionale, del ponente ligure, e soprattutto provinciale, si rileva che la Direzione Investigativa Antimafia ha esposto, a settembre 2022, un articolato resoconto sulla presenza della 'ndrangheta anche in provincia di Imperia, all'interno della relazione semestrale presentata dal Ministro dell'interno al Parlamento. L'analisi fa riferimento ai fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del II° semestre del 2021. Si riportano i passaggi più rilevanti ai fini del presente documento.

Il documento è realizzato sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione e conferma, ancora una volta, che il modello ispiratore delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è invece, rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria. Ciò appare una conferma di quanto era stato già previsto nelle ultime Relazioni ed evidenzia la strategicità dell'aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale tesa ad arginare il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati per evitare l'inquinamento dei mercati e dell'Ordine pubblico economico. (...).

Viene confermata quindi la presenza di 3 locali di 'ndrangheta in Liguria che si inseriscono nelle 46 del nord Italia, alcune vicine (il Piemonte ne conta 16). Riguardo al territorio ligure, nel semestre di riferimento non si sono registrate evidenze investigative o giudiziarie che abbiano fatto emergere significative variazioni strutturali rispetto ai sodalizi autoctoni mafiosi e non e di quelli stranieri attivi.

Anche in provincia di Imperia risulterebbe la presenza di strutturate proiezioni della 'ndrangheta reggina. Sembrerebbe infatti confermata l'operatività sia del locale di Ventimiglia facente capo ai M. di Delianuova (RC) ed espressione delle cosche P. e M. F., sia della struttura di Bordighera, riconducibile alle famiglie B. - P. proiezione della cosca S. - G. di Seminara (RC). Quest'ultima si sarebbe recentemente distinta per un notevole spessore criminale connotato da un pressante controllo del territorio in netto contrasto con la strategia silente solitamente adottata dalle mafie al nord. Nell'orbita di questo contesto criminale si colloca anche la famiglia seminarese D. M. da tempo attiva nel territorio di Diano Marina (IM) e collegata ai B. - P. da strette relazioni parentali e affaristiche. Nell'area sanremese si registrano da tempo propaggini della cosca G. di Palmi (RC). (...)

Dagli elementi acquisiti non risultano tuttavia ad oggi situazioni di infiltrazione, interferenze o condizionamenti da parte dei suddetti sodalizi criminali nei confronti di amministratori e dipendenti di questo Comune. La presenza nel territorio di simili realtà potenzialmente pericolose conferma tuttavia la necessità di una costante attenzione elevata, particolarmente nei confronti delle 9 tipologie di procedure e attività a particolare rischio più sotto indicate.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO *(per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2 possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa):*

Avuto riguardo all'organizzazione dei settori comunali e alla gestione delle attività di loro competenza, tenuto conto dell'assenza negli ultimi tre anni di rilevanti procedimenti e sanzioni disciplinari e di cause penali a carico di dipendenti comunali, considerate le composizioni e le attività degli organi di indirizzo politico amministrativo, prive di elementi sintomatici di situazioni a rischio, visti i piani delle performances e i documenti unici di programmazione relativi agli ultimi tre anni, considerato il livello complessivamente soddisfacente di etica istituzionale riscontrato negli ambiti politico – amministrativo e gestionale, a conferma di quanto riportato nell'allegato 1 (“Analisi del contesto”) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 02/04/2021 più sopra richiamata, si rileva la sostanziale condizione di normalità e assenza di situazioni di contesto interno a rischio.

MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI *(al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico):*

Mentre il procedimento amministrativo è traducibile come una necessaria sequenza di atti amministrativi finalizzati all'emanazione di un atto finale (che, se contenente manifestazione di volontà dell'Ente, assume la qualificazione di provvedimento), il processo viene definito dall'ANAC *come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.*

Il processo in altri termini - come è stato autorevolmente precisato - è definibile come:

- un insieme di risorse, eventi, comportamenti, informazioni, comunicazioni e documenti che stanno alla base e all'interno dei procedimenti amministrativi, e senza i quali questi ultimi non potrebbero né esservi né svolgersi.

- "la parte visibile e documentale di un processo sottostante".

L'ANAC, inoltre, ha affermato che "la rilevazione dei procedimenti amministrativi è un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi".

Spostando l'attenzione sui procedimenti e sulle attività cosiddette "a più elevato rischio" o "sensibili", alla luce della normativa vigente in materia si può affermare che in tali definizioni rientrano tutti quei procedimenti amministrativi, e connessi processi, ritenuti per legge e per eventuale valutazione delle singole amministrazioni, a particolare rischio di infiltrazione criminale, con particolare riguardo all'infiltrazione corruttiva.

Devono quindi considerarsi "sensibili" quei procedimenti e processi che, in relazione ai contenuti economicamente rilevanti dei loro possibili atti conclusivi, risultino oggetto di interesse corruttivo, dunque possibili o ideali contesti per condizionamenti, pressioni, minacce, accordi illeciti e altri comportamenti penalmente rilevanti, di privati in rapporto con la P. A., dipendenti e/o amministratori pubblici.

La legge n. 190/2012, all'art. 1 comma 16, ha individuato un gruppo di tipologie di attività e procedimenti da ritenersi sempre a particolare o più elevato rischio corruttivo, quindi sempre oggetto di attenzione e trattamento nei piani anticorruzione di tutti gli enti pubblici. Si elencano di seguito:

- procedimenti di autorizzazione e concessione;
- procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, nonché di attribuzione di vantaggi economici;
- procedimenti concorsuali e selettivi per l'assunzione e la progressione di carriera del personale.

La medesima legge ha anche precisato, all'art. 1 comma 9 lett. a), che costituiscono attività e procedimenti a più elevato rischio corruttivo anche quelli specificamente indicati nei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), annualmente elaborati dall'ANAC.

I singoli enti, come detto, in base alle proprie analisi di impatto esterno ed interno, e alle valutazioni del RPCT, potranno, ai sensi della suddetta legge, individuare ulteriori attività e procedimenti a più elevato rischio.

A partire dall'anno 2018, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2018, **questo Ente ha individuato le seguenti cinque ulteriori tipologie di attività e procedure a più elevato rischio** (poi

mantenute anche nei piani successivi adottati con le deliberazioni di Giunta n. 79/2019, 109/2020, 70/2021 e 144/2022):

- 1) **procedure di affidamento di incarichi esterni, dirigenziali, di consulenza e collaborazione;**
- 2) **procedimenti e attività di accertamento dell'evasione tributaria;**
- 3) **procedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie e accessorie;**
- 4) **attività esecutive di appalti di lavori e servizi e di forniture di valore superiore ai 150.000 Euro;**
- 5) **procedure comportanti atti deliberativi di Consiglio e/o di Giunta Comunale in materia urbanistica o di tutela ambientale.**

Le procedure e attività a più elevato rischio oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ente, a partire dal 2018, sono quindi le 9 sopra riportate: 4 indicate dal legislatore e 5 individuate dal Comune di Bordighera (che si confermano). Resta sempre sottintesa l'esistenza e l'importanza delle altre procedure e attività a rischio, individuate dai Piani Nazionali Anticorruzione.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle analisi di contesto, delle valutazioni effettuate, e della documentazione acquisita si ritiene:

- di dover mantenere le suddette 5 tipologie di procedure e/o attività a più elevato rischio (quindi oggetto di particolare attenzione e prevenzione) individuate dal Comune, aggiuntive rispetto a quelle individuate dal legislatore, chiarendosi che tra le procedure indicate all'ultimo punto dell'elenco appena sopra riportato (quinto punto) devono intendersi ricomprese anche le procedure e attività in materia di igiene urbana, gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

-di dover qualificare le prime tre tipologie di attività elencate dall'art. 1 comma 16 della Legge n. 190/2012 (vedasi più sopra), già qualificate *ex lege* a più elevato rischio corruttivo, oltre le attività di ricerca ottenimento e destinazione dei finanziamenti pubblici (in particolare quelli provenienti dal PNRR), come tipologie di attività a particolare rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con i connessi obblighi di verifica e segnalazione, ai sensi di legge, in capo ai responsabili di servizio competenti per materia;

- di dover proseguire l'elaborazione delle schede informative, per ogni tipologia di procedimento, con precedenza per le schede rientranti nelle procedure – attività a più elevato rischio, come sopra ricordate (individuate dalla legge, dal PNA e dal presente documento), indicando, tra le varie informazioni, le fasi del procedimento, come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013;

-di dover individuare, anche in vista del perseguimento di specifici obiettivi di PEG, le fasi dei processi (come più sopra definiti) connessi ad ogni procedimento “a più elevato rischio”, indicandole in apposite colonne o celle aggiuntive, nelle schede informative sulle tipologie dei procedimenti, accanto alle celle dedicate alle fasi dei connessi procedimenti.

Sulla base della suddetta individuazione delle fasi dei processi, connessi ai procedimenti a più elevato rischio corruttivo (“prima mappatura dei processi”) sarà possibile individuare in maniera più analitica i rischi connessi e i loro livelli di intensità.

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI POTENZIALI E CONCRETI (analizzati e ponderati con esiti positivi):

E' necessario premettere che mentre nei piani anticorruzione adottati con le deliberazioni di Giunta n. 50/2018 e n. 79/2019 la rilevazione dei rischi, sulla base delle analisi di contesto, si è esattamente riferita a tutte le 9 procedure – attività, individuate dal legislatore e dal Comune come a più elevato rischio corruttivo (articolo 4 del piano generale, allegato sub 1 a entrambe le delibere), nei piani adottati con le successive deliberazioni, in una logica di semplificazione, pur confermandosi le predette procedure – attività a più elevato rischio, ci si è limitati a individuare i rischi corruttivi presenti all'interno della macro-area, trasversale a tutti i settori dell'ente, comprendente “tutti i procedimenti, provvedimenti, accordi e atti esecutivi comportanti conseguenze economicamente favorevoli o sfavorevoli per il destinatario” (vedasi in particolare l'allegato 1 alla deliberazione di G. C. n. 109/2020 e l'allegato 2 alla deliberazione di G. C. n. 70/2021).

Considerato che la predetta “macro-area di rischi” attraversa, ai fini di cui trattasi, tutte le suddette 9 attività a più elevato rischio (che si confermano), tenuto conto delle risultanze delle ultime analisi di contesto, analoghe a quelle degli ultimi 5 anni (di segno positivo, nel senso dell'assenza di concrete situazioni di pericolo o “a rischio corruttivo”), si conferma l'elencazione dei rischi intrinseci a detta macro-area unica, come da allegato sub 2 alla predetta deliberazione n. 70/2021. Elencazione che si riporta qui di seguito in modo sintetico (rinviandosi al citato allegato 2 per una lettura completa dell'elenco, in tutte le sue articolazioni per settori):

- (a) richieste insistenti o altri condizionamenti di qualsiasi genere, da parte di chiunque, al responsabile del procedimento (rup), al dirigente o all'impiegato per il rilascio del provvedimento favorevole d'interesse del richiedente o di terzi; (b) richieste insistenti, interferenze nelle competenze del rup o del dirigente (anche da parte di amministratori), ovvero altri condizionamenti per la scelta, fra più interessati o richiedenti, di un determinato destinatario di provvedimento favorevole; (c) promessa verbale o scritta di amministratore o impiegato comunale sul futuro rilascio di un provvedimento favorevole; (d) motivazione scritta del provvedimento finale assente o gravemente insufficiente, incongrua, o contraddittoria; (e) mancata acquisizione di pareri obbligatori nell'ambito di un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di un provvedimento favorevole o sfavorevole nei confronti del destinatario; (f) scelta del destinatario del provvedimento favorevole manifestamente viziata da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; (g) richiesta insistente di un amministratore ad un dirigente o funzionario di rilasciare o affidare un atto o contratto favorevole a specifico soggetto privato (anche nei casi in cui è ammesso per legge l'affidamento diretto); (h) richieste insistenti o altri condizionamenti, di qualsiasi genere, da parte di chiunque, nei confronti del rup, del funzionario o dell'impiegato, per non rilasciare o sottoscrivere un atto, ovvero per modificare il contenuto del medesimo, predisposto o ipotizzato dall'ufficiale o impiegato comunale (ovvero che doveva essere riportato per legge nel documento); (i) qualsiasi atto di pressione o condizionamento, nei confronti del dirigente o del responsabile del procedimento, o del responsabile dell'esecuzione del contratto o dell'accordo, finalizzato all'adozione ovvero alla modifica o non adozione di atti, misure e operazioni, in fase esecutiva di contratti, convenzioni e accordi di diverso genere, in applicazione o adempimento dei medesimi; (l) frequenti affidamenti di lavori, servizi o forniture a stessi soggetti (imprese, società, liberi professionisti); (m) mancata verifica di congruità dell'offerta che si intende selezionare e accettare, mancata osservanza delle direttive interne in materia, sistematica disapplicazione del divieto di invito dell'appaltatore o fornitore uscente e mancata acquisizione di almeno tre offerte nelle procedure a trattativa privata di affidamento di lavori servizi e forniture, salvi i casi eccezionali e motivati di urgenza, e gli altri giustificanti l'affidamento diretto, espressamente previsti dalla normativa vigente (ma sempre fermo l'obbligo della verifica di congruità economica dell'offerta); (n) adozione di contributo economico senza procedura trasparente a monte, senza motivazione scritta, ovvero

con motivazione incompleta o insufficiente (anche con riferimento alla carenza di richiami alle norme applicate), incongrua o contraddittoria; (o) partecipazione del rup o del dirigente competente ad incontri o riunioni, non promosse né convocate dai medesimi, con la presenza di un rappresentante di una ditta che ha già presentato una offerta o una domanda, ovvero alla presenza di un destinatario di un procedimento sfavorevole; (p) rapporto di parentela entro il terzo grado, o di amicizia, tra il rup o il dirigente o il commissario di gara e il richiedente o concorrente.

Inoltre, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici d'appalto, di concessione e fornitura, si recepiscono i seguenti rischi indicati dalla deliberazione ANAC n. 605 del 19/12/2023: a) affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico (vedasi tabella 1, paragrafo 4, pag. 18 della medesima deliberazione ANAC); b) mancata rotazione degli operatori economici (vedasi tabella 1, paragrafo 4, pag. 20 della suddetta deliberazione ANAC); c) possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dalla norma (vedasi tabella 1, paragrafo 4, pagine 20, 23 e 26 della suddetta delibera ANAC n. 605/2023); d) elaborazione di progetti di fattibilità carenti (vedasi tabella 1, paragrafo 4, pag. 21, della suddetta delibera ANAC); e) accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara, autorizzazioni a subappalti in assenza di controlli, ammissioni di subappalti a cascata per esecuzione di prestazioni a rischio di infiltrazione (vedasi tabella 1, paragrafo 4, pagina 22, della suddetta delibera ANAC); f) artificioso allungamento dei tempi di progettazione e della fase realizzativa dell'intervento (vedasi tabella 1, paragrafo 4, pag. 24 della suddetta deliberazione ANAC); g) accordi fraudolenti tra il RUP e/o il Direttore Lavori e l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare, al fine di evitare l'applicazione di penali e/o riconoscere il premio accelerazione (vedasi tabella 1, paragrafo 4, pag. 26 della sopra richiamata deliberazione ANAC n. 605/2023).

PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO *(Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione):*

Le misure di prevenzione contrasto e contenimento dei rischi corruttivi possono essere innanzi tutto ripartite in due grandi aree o gruppi tipologici:

1. misure generali previste dalla legge e/o dal PNA,
2. misure specifiche riferite agli specifici rischi individuati dall'ente.

Le misure generali principali vengono in sintesi qui di seguito elencate:

- 1) obblighi di pubblicazione e di accoglimento di richieste di accesso civico, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (misure generali di trasparenza);
- 2) adozione, aggiornamento e applicazione dei codici di comportamento comunale e nazionale;
- 3) rotazione del personale;
- 4) astensione in caso di conflitto di interesse, ai sensi di legge;
- 5) obblighi e divieti connessi a conferimenti di incarichi dirigenziali o direttivi, o di cariche politiche – istituzionali (in particolare in materia di inconferibilità di incarichi e incompatibilità di funzioni);

- 6) obblighi connessi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pubblico (*pantouflage* – revolving doors);
- 7) divieti in materia di formazione di commissioni;
- 8) misure connesse alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cosiddetto *whistleblower*);
- 9) segnalazioni all'organo comunale gestore, e comunicazioni alle autorità competenti, di situazioni sospette e rilevanti nell'ambito del contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.

Con riferimento a dette misure generali si ritiene:

- entro la fine del 2024 di: (a) modificare e migliorare, ovvero sostituire, far approvare e pubblicare il regolamento sulla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti in base alla nuova disciplina di cui al D. Lgs. n. 24/2023, (b) predisporre, tramite il RPCT, un modello di dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di *pantouflage*, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, da far sottoscrivere ai dipendenti di categoria D, dirigenti e segretari comunali in fase di cessazione dal servizio e agli ex dipendenti di dette categorie, cessati negli ultimi tre anni; (c) predisporre e inviare a ex dipendenti di categoria D, dirigenti e segretari cessati dal servizio negli ultimi tre anni un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da restituire firmato al Comune, sull'avvenuto rispetto di detto divieto; (d) nominare il soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tenuto all'invio delle comunicazioni di operazioni sospette alla UIF, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 231/2007 e dell'art. 11 delle Linee Guida UIF del 27/03/2018, disciplinando e prevedendo i casi principali di obbligo di segnalazione e le procedure per dette segnalazioni, a carico dei responsabili dei servizi a più elevato rischio, al medesimo gestore.

- entro la fine del 2025 di: (a) adottare e pubblicare il nuovo regolamento sui procedimenti amministrativi, sull'accesso agli atti e alle informazioni; (b) inviare a ditte appaltatrici e studi professionali incaricati dal comune comunicazioni e richieste di dichiarazioni in materia di divieto di *pantouflage*; (c) pubblicare, nel mese di dicembre, nella sezione del sito internet comunale "Amministrazione trasparente" la relazione del RPCT sugli esiti dei controlli in materia di divieto di *pantouflage* effettuati dal medesimo RPCT col supporto dell'ufficio personale (senza riferimenti a nomi in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali); (d) sottoporre i dirigenti e i responsabili dei servizi con competenze rilevanti sulle attività a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo ad attività formativa in materia per almeno 6 ore annue;

-entro la fine del 2026 di: (a) modificare e pubblicare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con l'introduzione di discipline in materia di prevenzione della corruzione (ivi comprese norme riguardanti limiti, divieti e obblighi in tema di conflitto di interessi, incompatibilità e *pantouflage*); (b) adottare specifica deliberazione di Giunta Comunale macro organizzativa sulla rotazione di incarichi e competenze, riferita a due o più uffici o servizi con competenze prevalenti sulle 9 materie a più elevato rischio, più sopra elencate; (c) pubblicare, nel mese di dicembre, nella sezione del sito internet comunale "Amministrazione trasparente" la relazione del RPCT sugli esiti dei controlli in materia di divieto di *pantouflage* effettuati dal medesimo RPCT col supporto dell'ufficio personale (senza riferimenti a nomi in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali); (d) sottoporre i dirigenti e i responsabili dei servizi con competenze rilevanti sulle attività a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo ad attività formativa in materia per almeno 6 ore annue.

Per quanto riguarda le misure specifiche si prevede di:

- A) confermare le seguenti misure, da adottarsi non oltre il 31/12/2024 contenute nell'allegato 2 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 70/2021:**
- per il Settore Amministrativo e l'area Segreteria Generale, misure n. 2, 4, 7, 8, 9 e 10;
 - per il Settore Finanziario misura 8, oltre le misure n. 2 e 7 indicate nello spazio della colonna per il Settore Amministrativo;
 - per il Settore Tecnico misure 6 e 8;
 - per la Polizia Municipale misura 5, oltre la misura 2 indicata nello spazio della colonna per il Settore Amministrativo;
- B) sottoporre ogni anno ad almeno 3 specifiche attività informative e di aggiornamento (anche da parte del RPCT con l'eventuale supporto degli uffici specializzati in materia), in materia penale, sull'argomento del conflitto di interessi e in tema di affidamenti contrattuali, i ruoli che si occupino di procedure rientranti tra le 9 aree a più elevato rischio sopra elencate;**
- C) effettuare ogni tre mesi, tramite il RPCT, eventualmente in collaborazione con gli altri dirigenti, almeno un controllo approfondito mirato su una procedura di reperimento e utilizzo di fondi pubblici (con particolare riguardo ai fondi PNRR), e un controllo a sorteggio su provvedimenti o pratiche degli anni 2022 e successivi, rientranti nelle 9 aree di procedure o attività a più elevato rischio sopra elencate;**
- D) sottoporre annualmente a particolari obblighi di pubblicazione e comunicazione al RPCT le procedure di reperimento, introito, utilizzo e assegnazione dei finanziamenti e contributi pubblici (in particolare quelli provenienti dal PNRR);**
- E) elaborare e attivare, nel corso del triennio di riferimento, particolari forme promozione e impulso della performance individuale e di gruppo;**
- F) supportare tramite il servizio gare – contratti tutti gli uffici sulle procedure di affidamento diretto o tramite procedura negoziata di appalti di lavori e servizi, e forniture, tenuto anche conto della recente nuova normativa sulla gestione integralmente digitale degli affidamenti.**

Per ogni misura dovranno essere previsti i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili, le fasi del relativo monitoraggio sull'attuazione delle misure, i criteri e gli indicatori.

Per quanto riguarda le specifiche misure e azioni di prevenzione o contenimento dei rischi corruttivi, o di illegalità, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti e delle concessioni, come individuati al precedente paragrafo, si precisa che:

- a) per i rischi di affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico si recepisce l'azione n. 2 suggerita nella tabella 1, paragrafo 4, pag. 18, della richiamata deliberazione ANAC n. 605/2023; b) per i rischi relativi alla mancata rotazione degli operatori economici, si recepiscono le due corrispondenti azioni suggerite nella tabella 1, paragrafo 4, pag. 20, della suddetta deliberazione ANAC;**
- c) quanto al possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste dalla normativa, si recepiscono le misure suggerite nella tabella 1, paragrafo 4, pagine 20, 23, 24 e 26 della suddetta deliberazione ANAC n. 605/2023;**

d) per i rischi connessi all'elaborazione di progetti di fattibilità carenti si recepiscono le tre azioni di monitoraggio suggerite nella tabella 1, paragrafo 4, pag. 22, della suddetta delibera ANAC;

e) per i rischi relativi agli accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara, alle autorizzazioni di subappalti in assenza di controlli e alle ammissioni di subappalti a cascata, si recepiscono le tre misure suggerite nella tabella 1, paragrafo 4, pagina 22, della suddetta deliberazione ANAC n. 605/2023;

f) quanto ai rischi di artificiosi allungamenti dei tempi di progettazione e delle fasi realizzative degli interventi, si recepiscono le due azioni suggerite nella tabella 1, paragrafo 4, pag. 24 della suddetta deliberazione ANAC;

g) per i rischi di accordi fraudolenti tra il RUP e/o il Direttore Lavori e l'appaltatore, per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare, si recepisce la misura suggerita nella tabella 1, paragrafo 4, pag. 26, della sopra richiamata deliberazione ANAC n. 605/2023.

Si precisa infine che, quale misura – obiettivo, nel piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 per ogni servizio è prevista la presentazione al RPCT di schede informative sui procedimenti e sui connessi processi.

MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Ferma rimanendo la necessità di predisposizione di prospetti, da parte del RPCT, in cui siano indicati i soggetti responsabili, le fasi dei monitoraggi, i criteri e gli indicatori, si possono sintetizzare come segue le attività di monitoraggio sulle misure di prevenzione.

1) Il monitoraggio sull'attuazione delle **misure generali** sarà svolto mensilmente dal RPCT tramite acquisizioni di informazioni dai responsabili di servizio (sia verbali che scritte, anche su apposite schede di controllo), verifiche sulla sezione del sito internet comunale "Amministrazione trasparente", controlli sulle cartelle informatiche e sulla rete interna condivise, controlli sul programma di gestione delle determinazioni e delle deliberazioni, controlli presso gli archivi cartacei e informatici degli uffici segreteria e ragioneria;

2) Il monitoraggio sull'attuazione delle **misure specifiche** verrà svolto come segue:

- il controllo sull'attuazione delle misure specifiche di cui al più sopra riportato punto A) sarà svolto mensilmente dal RPCT tranne i casi di pubblicazione su amministrazione trasparente indicati ai punti 9 per il Settore Amministrativo, 8 per il Settore Finanziario, 6 per il Settore Tecnico e 5 per la Polizia Municipale, per i quali sono i responsabili di servizio a dover effettuare l'autocontrollo tramite apposita scheda compilata nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, da inviarsi tempestivamente al RPCT;

- il monitoraggio sull'attuazione della misura specifica di cui al più sopra riportato punto B) sarà effettuato dal RPCT in collaborazione con gli uffici specializzati sugli argomenti trattati e con dovere di elaborare un programma dei momenti informativi e di aggiornamento;

- il monitoraggio sull'attuazione della misura specifica di cui al punto C) sarà effettuato dalla conferenza dei dirigenti;

- i monitoraggi sull'attuazione della misura di cui al più sopra riportato punto D) saranno effettuati dai responsabili dei servizi competenti sulle fasi di reperimento, introito, utilizzo e assegnazione dei finanziamenti pubblici, tramite appositi report da inviare nei mesi di aprile,

settembre e dicembre al RPCT, ferme le facoltà del RPCT e della Conferenza dei Dirigenti di svolgere controlli mirati e approfonditi;

- il monitoraggio sull'attuazione della misura specifica di cui al punto E) sarà effettuato dal dirigente del Settore Finanziario – Personale;

- i monitoraggi sull'attuazione delle misure specifiche di cui ai punti F) e G) saranno effettuati dal RPCT col supporto del Servizio Gare – Contratti previa elaborazione congiunta, da parte dei medesimi, di apposito programma operativo.

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA *(compreso il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato)*

I responsabili di servizio, per quanto di competenza, col supporto della segreteria del RPCT, entro il 31/12/2024 dovranno dare attuazione alle misure e agli obblighi:

- previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione di atti e dati, nel rispetto in particolare delle indicazioni di cui alle delibere ANAC n. 1310/2016 (con particolare riguardo all'allegato 1) e n. 605/2023 (da pagina 29 a pagina 31);
- previsti nel presente documento con riferimento alle misure specifiche (individuate sub A), riguardanti obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente, contenuti nell'allegato 2 alla deliberazione n. 70/2021.

Nella specifica e rilevante materia della trasparenza nelle procedure di affidamento di appalti e forniture pubbliche, occorrerà tenere in particolare considerazione l'allegato 9 al PNA 2022 e le delibere ANAC del 2023 n. 261, 264, 582, oltre la già citata n. 605/2023.

Entro il 31/12/2025 dovrà essere disciplinata specifica procedura di pubblicazione degli atti e dei dati, con corrispondente riorganizzazione interna. Dovranno quindi essere individuati e resi operativi i responsabili di ogni fase della procedura di pubblicazione (responsabile dell'elaborazione o della formazione del documento o dei dati da pubblicare, responsabile della trasmissione degli atti e dei dati da pubblicare, responsabile della pubblicazione, responsabile del monitoraggio sulla pubblicazione).

Entro il 31/12/2026 dovrà essere individuato un unico responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del registro degli accessi documentale, civico semplice e civico generalizzato, che dovrà operare con la collaborazione di tutti i responsabili di servizio.